
Ordinanza sulle scuole universitarie con ente responsabile cantonale (OSU)

del 8 luglio 2014 (stato 1 gennaio 2025)

emanata dal Governo l'8 luglio 2014

visto l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale¹⁾

1. Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

¹ La presente ordinanza serve all'attuazione delle disposizioni della legge cantonale sulle scuole universitarie e sulla ricerca, delle disposizioni di diritto federale in materia, nonché degli accordi intercantonali, nella misura in cui questi siano da applicare a scuole universitarie con ente responsabile cantonale (scuole universitarie).

Art. 2 Competenza del consiglio di scuola universitaria, regolamenti

¹ Il consiglio di scuola universitaria emana regolamenti per l'adempimento dei compiti conformemente all'articolo 13 della legge sulle scuole universitarie e sulla ricerca; il regolamento di organizzazione stabilisce l'organizzazione scolastica e definisce la struttura dei regolamenti della scuola.

² A livello di regolamento vengono stabiliti in particolare:

- a) la procedura per l'immatricolazione e l'exmatricolazione, il riconoscimento di formazioni precedenti e di esperienza professionale, la frequenza delle lezioni da parte degli studenti, le modalità d'esame, nonché la procedura disciplinare;
- b) l'ammontare delle tasse;
- c) l'organizzazione e lo svolgimento di corsi propedeutici;
- d) i diritti di firma e le indennità al consiglio di scuola universitaria, la delega di compiti alla direzione della scuola universitaria, nonché i diritti di partecipazione dei membri della scuola universitaria;
- e) * l'attuazione delle disposizioni della legge federale sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini.
- f) * ...

¹⁾ CSC [110.100](#)

* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

³ Il consiglio di scuola universitaria provvede affinché le persone aventi diritto di firma siano iscritte nel registro di commercio; per le uscite va sempre prevista la firma collettiva.

Art. 3 Pubblicazione e approvazione

¹ I regolamenti del consiglio di scuola universitaria vanno pubblicati in forma adeguata e trasmessi all'Ufficio.

² Il regolamento sulle indennità per i membri del consiglio di scuola universitaria va sottoposto al Governo per approvazione.

Art. 4 Assicurazione infortuni e di responsabilità civile

¹ La stipulazione di assicurazioni infortuni e di responsabilità civile compete agli studenti.

Art. 5 Mandato di prestazioni, mandato speciale

¹ Il mandato di prestazioni con contributo globale è limitato ad al massimo quattro anni e può essere rinnovato su richiesta del consiglio di scuola universitaria.

² Il mandato di prestazioni con contributo globale include almeno:

- a) la nomina delle parti contrattuali, il periodo di contratto e la somma di contratto;
- b) il mandato con indicazioni sulla verifica dell'adempimento del mandato e i termini di disdetta;
- c) direttive relative alla presentazione del rapporto al Cantone;
- d) indicazioni relative a mobili e immobili;
- e) la firma del presidente del consiglio di scuola universitaria e di un membro del Governo.

³ I completamenti del mandato di prestazioni con contributo globale durante il periodo contrattuale vengono effettuati tramite mandati speciali solo in casi non pianificabili; il mandato speciale è una prestazione della scuola universitaria limitata nel tempo, con un inizio e una fine. Se necessario, è possibile eliminare il limite temporale del mandato speciale, che può essere integrato nel mandato di prestazioni con contributo globale del periodo contrattuale successivo. *

Art. 6 Titoli *

¹ La designazione dei titoli si conforma alle disposizioni del diritto federale in materia, nonché degli accordi intercantionali. Il Dipartimento disciplina l'attuazione. *

2. Settore dell'insegnamento

Art. 7 Immatricolazione, exmatricolazione

¹ Gli studenti vengono ammessi alla scuola universitaria tramite immatricolazione. I termini di iscrizione e le condizioni di ammissione stabilite dalla legge vengono pubblicati dalla scuola universitaria.

² L'uscita di studenti dalla scuola universitaria avviene tramite exmatricolazione.

Art. 8 Organizzazione degli studi

¹ Le formazioni hanno una struttura modulare e si orientano alle disposizioni determinanti della Confederazione e della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione. Sono possibili studi a tempo pieno e a tempo parziale.

² Il consiglio di scuola universitaria approva i programmi didattici su richiesta della direzione della scuola universitaria e l'attribuzione dei crediti sulla base dell'European Credit Transfer Systems (ECTS).

Art. 9 Sistema di valutazione

¹ Le prestazioni degli studenti vengono valutate con dei voti. In casi eccezionali, il consiglio di scuola universitaria può stabilire altri sistemi di valutazione. Per prestazioni sufficienti vengono assegnati dei crediti.

² La scala dei voti comprende voti interi e mezzi voti. 6 è il voto più alto, 1 quello più basso. I voti al di sotto del 4 indicano prestazioni insufficienti.

Art. 10 * ...

Art. 11 Rimborso di tasse di studio e tasse

¹ In caso di sospensione o di interruzione degli studi nel corso di un semestre, la tassa di studio e le tasse del semestre in corso non vengono rimborsate.

3. Settori della ricerca, dei servizi e della formazione continua

Art. 12 Ricerca

¹ Si deve mirare a progetti di ricerca comuni con le istituzioni di ricerca universitarie presenti nei Grigioni.

Art. 13 Struttura dei prezzi per servizi e formazione continua

¹ I costi diretti dei servizi e delle formazioni continue devono essere coperti almeno in misura del 125 per cento (contributo di copertura 1). *

² I servizi e le formazioni continue assegnati dal Cantone sono esclusi dalla regolamentazione di cui al capoverso 1. *

4. Finanziamento

Art. 14 Gestione contabile

¹ La scuola universitaria gestisce autonomamente le finanze e la contabilità fondandosi sui principi della presentazione dei conti della legge gestione finanziaria.

² La gestione dei rischi e il sistema di controllo interno (SCI) vengono attuati conformemente alle disposizioni del Codice delle obbligazioni.

Art. 15 Ammortamenti, iscrizioni all'attivo

¹ L'ammortamento degli investimenti materiali si conforma alle disposizioni della legislazione cantonale sulla gestione finanziaria concernenti l'ammortamento dei beni amministrativi.

² Iscrizioni all'attivo sono ammesse solo per uscite per investimenti e solo nei limiti del preventivo autorizzato. Le uscite per investimenti non devono essere iscritte all'attivo per investimenti materiali inferiori a 200 000 franchi per unità.

Art. 16 Accantonamenti

¹ Va costituito un accantonamento se i seguenti presupposti sono soddisfatti cumulativamente:

- a) si tratta di un impegno attuale che trova origine in un evento precedente la data di chiusura del bilancio;
- b) il deflusso di mezzi per l'adempimento dell'impegno è probabile;
- c) l'ammontare dell'impegno può essere stimato in modo affidabile;
- d) l'importo è considerevole.

Art. 17 Riserve generali

¹ Gli utili annuali devono essere attribuiti alle riserve generali a copertura di perdite future.

² Nell'insieme, le riserve generali non possono superare il dodici per cento della spesa lorda. Se le riserve generali raggiungono il valore massimo, deve essere restituito il contributo cantonale eccedente versato.

Art. 17a * Quota del contributo globale destinata allo sviluppo dell'organizzazione

¹ La quota del contributo globale destinata allo sviluppo dell'organizzazione delle scuole universitarie è inclusa nel mandato di prestazioni e ammonta al massimo al sei per cento della spesa lorda media degli ultimi quattro anni.

² La quota deve essere iscritta nel conto annuale tra le riserve. *

³ Dopo ogni periodo di mandato di prestazioni la quota rimanente deve essere attribuita alle riserve generali tenendo conto della limitazione prevista dall'articolo 17 capoverso 2. *

Art. 18 Utilizzo e dichiarazione di accantonamenti e riserve

¹ Gli accantonamenti devono essere dichiarati singolarmente in modo chiaro, essere utilizzati conformemente alla loro destinazione e sciolti non appena sono venuti meno i presupposti.

² La costituzione e lo scioglimento di accantonamenti e di riserve generali devono essere dichiarati singolarmente nell'allegato al conto annuale.

Art. 19 Valutazione

¹ La sostanza circolante viene valutata secondo principi commerciali. Le liquidità, i crediti e le delimitazioni contabili attive vengono valutate al valore nominale, i titoli al valore di borsa della data di chiusura del bilancio, i titoli senza valore di borsa al valore d'acquisto.

² La sostanza fissa deve essere iscritta a bilancio al massimo al suo valore d'acquisto o al costo di produzione, deducendo le rettifiche di valore necessarie.

³ Il capitale di terzi viene valutato al valore nominale.

Art. 20 Assunzione e investimento di mezzi di terzi

¹ La gestione degli investimenti e dei debiti deve avvenire secondo criteri economici e orientati ai rischi.

² Per l'investimento di mezzi e per l'assunzione di mezzi di terzi, la scuola universitaria deve rispettare le prescrizioni del Governo per la gestione della tesoreria del Cantone.

³ Il Cantone può concedere alla scuola universitaria mutui per il finanziamento di investimenti materiali. I mutui devono essere soggetti a interessi secondo le condizioni di mercato ed essere rimborsati tenendo conto degli ammortamenti degli investimenti materiali.

Art. 21 Direttive per l'allestimento del preventivo

¹ Il preventivo deve essere allestito secondo le direttive formali e materiali del Dipartimento. La documentazione relativa al preventivo deve essere completata con tutti i dati relativi alle prestazioni e alle finanze, nonché con gli indicatori, che soddisfino i requisiti posti al controllo dei contributi ai sensi della legge sulla gestione finanziaria.

² In riferimento all'impiego di personale e di mezzi materiali, le direttive per l'Amministrazione cantonale fanno stato esclusivamente per analogia.

Art. 22 Contributo globale, approvazione del preventivo

¹ Il Gran Consiglio stabilisce il contributo globale e gli altri contributi alla scuola universitaria, nei limiti del preventivo cantonale.

² Il preventivo della scuola universitaria viene approvato dal Governo dopo la sessione di dicembre, sulla base del preventivo cantonale approvato dal Gran Consiglio.

Art. 23 Determinazione dei contributi

¹ Il calcolo dei contributi cantonali viene effettuato dall'Ufficio entro metà aprile dell'anno successivo.

Art. 24 Versamento dei contributi

¹ Il Cantone versa l'intero contributo globale a rate nell'anno corrente.

² Per quanto possibile, le rate vanno coordinate con le esigenze di liquidità della scuola universitaria.

5. Rapporto annuale, conto annuale, ufficio di revisione e regolamentazione degli stipendi

Art. 25 Rapporto annuale e conto annuale

¹ Il rapporto annuale e il conto annuale riveduto devono essere sottoposti per approvazione al Governo entro fine maggio dell'anno successivo. Nel rapporto annuale devono essere indicati i principali dati relativi alle prestazioni e alle finanze, nonché gli indicatori del controllo dei contributi ai sensi della legge sulla gestione finanziaria. *

² Essi vengono portati a conoscenza del Gran Consiglio nella successiva sessione di giugno.

Art. 26 Ufficio di revisione

¹ L'ufficio di revisione verifica la gestione contabile e riferisce al Governo e al consiglio di scuola universitaria.

Art. 27 Riconoscimento degli stipendi

¹ Per la regolamentazione degli stipendi fanno stato le disposizioni relative alle scuole universitarie conformemente all'appendice all'ordinanza sul finanziamento del disavanzo delle istituzioni della formazione professionale e delle offerte di formazione continua.

Art. 27a * Rapporti d'impiego

¹ I rapporti d'impiego delle scuole universitarie si conformano alla legge sul rapporto di lavoro dei collaboratori del Cantone dei Grigioni²⁾. Gli stipendi massimi determinanti per il computo sono fissati nell'allegato 2 alla presente ordinanza.

² Tutte le disposizioni in materia di diritto del personale che comportano conseguenze finanziarie le quali vanno oltre quelle previste dalla legge menzionata nel capoverso 1 necessitano della previa autorizzazione del Governo.

6. Disposizioni finali**Art. 28** Esecuzione

¹ L'esecuzione compete all'Ufficio.

² La documentazione e l'ordine del giorno delle sedute del consiglio di scuola universitaria vanno trasmessi all'Ufficio almeno dieci giorni lavorativi prima della seduta. I verbali delle sedute devono essere trasmessi all'Ufficio dopo la seduta. *

Art. 29 Abrogazione del diritto previgente

¹ Con l'entrata in vigore della presente ordinanza sono abrogati i seguenti atti normativi:

- a) ordinanza relativa alla legge sull'Alta scuola pedagogica del 20 dicembre 2005 (CSC 427.205);
- b) ordinanza sul Consiglio di scuola universitaria della Scuola universitaria pedagogica dell'8 luglio 2003 (CSC 427.230);
- c) ordinanza sulle formazioni e sugli esami presso l'Alta scuola pedagogica del 14 agosto 2007 (OFormazione; CSC 427.240);
- d) ordinanza sul corso propedeutico per l'ammissione agli studi presso l'Alta scuola pedagogica del 4 luglio 2006 (ordinanza sul corso propedeutico; CSC 427.290);
- e) ordinanza relativa alla legge sulla Scuola universitaria per la tecnica e l'economia del 20 dicembre 2005 (CSC 427.510);
- f) ordinanza sugli studi, la ricerca e i servizi presso la Scuola universitaria per la tecnica e l'economia del 30 agosto 2011 (O studi UTE; CSC 427.520)

Art. 30 Disposizioni transitorie

¹ Previa richiesta alla direzione della scuola universitaria, gli studenti che hanno iniziato la loro formazione secondo le basi giuridiche previgenti possono portarla a termine conformemente a queste disposizioni.

² L'Alta scuola pedagogica dei Grigioni e la Scuola universitaria professionale dei Grigioni chiudono l'anno contabile 2014 secondo le direttive del diritto previgente.

²⁾ CSC [170.400](#)

Art. 31 Entrata in vigore

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2014.

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
08.07.2014	01.08.2014	atto normativo	prima versione	-
12.12.2017	01.01.2018	Art. 2 cpv. 2, e)	modifica	2017-043
12.12.2017	01.01.2018	Art. 2 cpv. 2, f)	introduzione	2017-043
12.12.2017	01.01.2018	Allegato 1	introduzione	2017-043
26.11.2024	01.01.2025	Art. 2 cpv. 2, e)	modifica	2024-043
26.11.2024	01.01.2025	Art. 2 cpv. 2, f)	abrogazione	2024-043
26.11.2024	01.01.2025	Art. 5 cpv. 3	modifica	2024-043
26.11.2024	01.01.2025	Art. 6	modifica titolo	2024-043
26.11.2024	01.01.2025	Art. 6 cpv. 1	modifica	2024-043
26.11.2024	01.01.2025	Art. 10	abrogazione	2024-043
26.11.2024	01.01.2025	Art. 13 cpv. 1	modifica	2024-043
26.11.2024	01.01.2025	Art. 13 cpv. 2	introduzione	2024-043
26.11.2024	01.01.2025	Art. 17a	introduzione	2024-043
26.11.2024	01.01.2025	Art. 25 cpv. 1	modifica	2024-043
26.11.2024	01.01.2025	Art. 27a	introduzione	2024-043
26.11.2024	01.01.2025	Art. 28 cpv. 2	modifica	2024-043
26.11.2024	01.01.2025	Allegato 1	abrogazione	2024-043
26.11.2024	01.01.2025	Allegato 2	introduzione	2024-043
28.01.2025	01.01.2025	Art. 17a cpv. 2	modifica	2025-017
28.01.2025	01.01.2025	Art. 17a cpv. 3	modifica	2025-017

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
atto normativo	08.07.2014	01.08.2014	prima versione	-
Art. 2 cpv. 2, e)	12.12.2017	01.01.2018	modifica	2017-043
Art. 2 cpv. 2, e)	26.11.2024	01.01.2025	modifica	2024-043
Art. 2 cpv. 2, f)	12.12.2017	01.01.2018	introduzione	2017-043
Art. 2 cpv. 2, f)	26.11.2024	01.01.2025	abrogazione	2024-043
Art. 5 cpv. 3	26.11.2024	01.01.2025	modifica	2024-043
Art. 6	26.11.2024	01.01.2025	modifica titolo	2024-043
Art. 6 cpv. 1	26.11.2024	01.01.2025	modifica	2024-043
Art. 10	26.11.2024	01.01.2025	abrogazione	2024-043
Art. 13 cpv. 1	26.11.2024	01.01.2025	modifica	2024-043
Art. 13 cpv. 2	26.11.2024	01.01.2025	introduzione	2024-043
Art. 17a	26.11.2024	01.01.2025	introduzione	2024-043
Art. 17a cpv. 2	28.01.2025	01.01.2025	modifica	2025-017
Art. 17a cpv. 3	28.01.2025	01.01.2025	modifica	2025-017
Art. 25 cpv. 1	26.11.2024	01.01.2025	modifica	2024-043
Art. 27a	26.11.2024	01.01.2025	introduzione	2024-043
Art. 28 cpv. 2	26.11.2024	01.01.2025	modifica	2024-043
Allegato 1	12.12.2017	01.01.2018	introduzione	2017-043
Allegato 1	26.11.2024	01.01.2025	abrogazione	2024-043
Allegato 2	26.11.2024	01.01.2025	introduzione	2024-043

Allegato 2: Stipendi massimi computabili (art. 27a)

(Stato 1° gennaio 2025)

1. In generale

Art. 1 Retribuzione

¹ Le aliquote massime computabili per la retribuzione fissate nel presente allegato si basano sul sistema delle classi di funzione dell'Amministrazione cantonale.

² Per la determinazione concreta degli stipendi, le scuole universitarie devono eventualmente osservare aliquote locali inferiori.

2. Regolamentazione degli stipendi nelle scuole universitarie

Art. 2 Principio

¹ Gli stipendi nell'ambito della direzione scolastica, dell'insegnamento, del transfer di tecnologia e scienza, nonché della ricerca e dello sviluppo applicati si conformano all'articolo 4.

² Per gli altri collaboratori fanno stato le categorie e le classi di stipendio conformemente all'articolo 3.

³ Per la classificazione dei collaboratori che non possono essere classificati secondo l'articolo 3 o l'articolo 4 fanno stato in primo luogo l'allegato 1 all'ordinanza sul disavanzo e in secondo luogo il piano generale di classificazione del Cantone dei Grigioni.

Art. 3 Categorie di collaboratori e stipendi massimi riconosciuti

¹ Vengono distinte le seguenti categorie di collaboratori e fissati gli stipendi massimi riconosciuti secondo il sistema delle classi di funzione dell'Amministrazione cantonale:

Per le seguenti funzioni senza specificazione o con più classi di funzione possibili, l'attribuzione definitiva a una classe di funzione viene effettuata in base al mansionario, previo accordo con l'Ufficio competente.

Funzione	Classe di funzione
Funzione stato maggiore superiore	19
Responsabile IT	18
Responsabile sezione servizi	17

427.210-A2

Specialista I+D II (con bachelor)	15
Funzionario incaricato risorse umane II (con attestato professionale federale)	14
Contabile (con attestato professionale federale)	
Specialista I+D I (con attestato federale di capacità)	13
Segretario I - IV	10 - 13
Custode	10
Segretario, centralinista	8/9
Assistente d'ufficio	7/8

² Le persone impiegate a tempo parziale vengono retribuite proporzionalmente secondo la loro funzione.

Art. 4 Scuole universitarie

¹ Vengono distinte le seguenti categorie di insegnanti e personale di scuola universitaria e fissati gli stipendi massimi riconosciuti secondo il sistema delle classi di funzione dell'Amministrazione cantonale:

a) Collaboratori a titolo principale

Funzione	Classe di funzione
Rettore	27
Membro della direzione della scuola universitaria	25
Responsabile di sezione II Responsabile ricerca Responsabile studi II Responsabile di istituto	24
Responsabile studi I Responsabile di settore Docente con gestione specialistica Docente con trasferimento di sapere e tecnologie (TST) Responsabile gruppo specialistico Responsabile di sezione I	
Docente	22
Collaboratore scientifico III	21

Responsabile di sezione	20
Collaboratore scientifico II	19
Responsabile risorse umane Responsabile di progetto servizi centrali	17
Collaboratore di progetto servizi centrali Collaboratore scientifico I	15
Assistente organizzativo con gestione specialistica	13
Assistente organizzativo	12

b) Collaboratori a titolo accessorio

Categoria	Funzione / formazione	Indennità
Insegnanti incaricati	insegnanti con una qualifica specialistica indicata all'articolo 4 lettera a che impartiscono a semestri e regolarmente un insegnamento di almeno otto lezioni settimanali nella stessa scuola	classe di stipendio conformemente all'articolo 4 lettera a, proporzionalmente
Insegnanti a tempo parziale	insegnanti con una qualifica specialistica indicata all'articolo 4 lettera a che impartiscono a semestri e regolarmente un insegnamento di meno di otto lezioni settimanali presso la medesima scuola oppure che impartiscono ore singole in corsi serali, in materie d'insegnamento relative a un settore o quali supplenti	classe di stipendio conformemente all'articolo 4 lettera a, divisa per le settimane di scuola e il numero di lezioni obbligatorie (lezioni obbligatorie per insegnanti a tempo pieno). Vengono retribuite solo le lezioni effettivamente impartite. In questa aliquota è inclusa l'indennità per i giorni festivi e le vacanze.

427.210-A2

Insegnanti supplenti/ relatori esterni	insegnanti che impartiscono lezioni in qualità di supplenti per un breve periodo	classe di stipendio min. conformemente all'articolo 3 o all'articolo 4 lettera a, divisa per le settimane di scuola e il numero di lezioni obbligatorie (lezioni obbligatorie per insegnanti a tempo pieno). In questa aliquota è inclusa l'indennità per i giorni festivi e le vacanze.
---	--	--

² Per docenti a tempo pieno di scuole universitarie che insegnano fino a un massimo del 30 per cento presso una scuola specializzata superiore, sono computabili le aliquote per docenti di scuole universitarie.

³ Lo scambio di docenti con altre scuole universitarie è disciplinato dal Dipartimento, su richiesta.